

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ECONOMIA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA (versione 3.7.2015)

Costituzione, denominazione e sede

Art. 1 – E' costituita l'associazione denominata: "Società Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica", da indicarsi con l'acronimo SIET. La società non ha fini di lucro.

Art. 2 – La sede legale della Società è stata originariamente fissata in Parma, presso il Laboratorio del Territorio e dei Trasporti della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Parma, Viale Kennedy n. 4. La Società potrà avere la sua sede amministrativa in località diversa e precisamente nella città di residenza del Presidente pro-tempore.

Scopi

Art. 3 – La Società riunisce i docenti e gli studiosi di economia e di politica dei trasporti con lo scopo di valorizzare gli studi e le ricerche attinenti alla materia e di favorire la diffusione e l'applicazione dei risultati. E' altresì scopo della Società di contribuire al miglioramento della preparazione professionale di coloro che sono occupati o che intendono occuparsi nei vari settori di trasporti.

Soci

Art. 4 – I soci possono essere: i docenti universitari, ricercatori e cultori della materia di Economia dei Trasporti e della Logistica e discipline affini, nonché tutti coloro che con studi e pubblicazioni, e con la loro attività, dimostrino competenza nel campo dell'economia e della politica dei trasporti e della logistica.

Art.5 – La richiesta di diventare Soci va sottoposta al Presidente ed al Segretario Generale, i quali la vagliano e, in caso di valutazione positiva, la sottoscrivono congiuntamente.

Art. 6 – Si cessa dalla qualità di socio:

- a) per dimissioni;
- b) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di violazione delle norme dello Statuto ed in altri casi di particolare gravità.

La partecipazione alla Società si intende rinnovata di anno in anno, previo versamento della quota di iscrizione.

Il socio in ritardo di due annualità nel pagamento della quota associativa verrà considerato dimissionario.

Organi

Art. 7 – Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario Generale;
- e) i Revisori dei Conti;
- f) il Tesoriere.

Assemblea Generale

Art. 8 – L'Assemblea Generale costituita da tutti gli iscritti alla Società in regola con gli obblighi statutari, rappresenta l'universalità dei soci e ne esprime la volontà.

Essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e ogni qualvolta questioni di particolare importanza lo richiedano.

La convocazione è disposta dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea è convocata tramite invito scritto, posta elettronica o telefono. La convocazione contenente l'ordine del giorno è inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità della riunione in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei voti del corpo sociale.

In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Nell'avviso di convocazione sarà indicata la data per la seconda convocazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può ricevere deleghe da non più di due altri soci.

Le deliberazioni sono prese a semplice maggioranza dei voti presenti.

Per le modifiche statuarie, le deliberazioni sono prese a maggioranza di almeno a metà più uno dei voti spettanti al corpo sociale.

Per lo scioglimento e messa in liquidazione della Società, le deliberazioni sono prese a maggioranza di due terzi dei voti spettanti al corpo sociale.

Compiti dell'Assemblea

Art. 9 – Spettano all'Assemblea Ordinaria:

- a) l'esame e l'approvazione della relazione del Presidente sull'attività della Società;
- b) l'esame e l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, commentati dalla relazione dei Revisori dei Conti e da quella del Tesoriere;
- c) la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo e loro nomina;
- d) la nomina dei Revisori dei Conti;
- e) la deliberazione su ogni argomento inserito nell'ordine del giorno;
- f) la ratifica delle ammissioni dei soci aderenti.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) la deliberazione su proposte di modifiche statuarie;
- b) la deliberazione su proposte di scioglimento e messa in liquidazione della Società.

Consiglio Direttivo

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da cinque a nove. L'Assemblea che procede all'elezione ne determina il numero.

Dura in carica tre anni.

Fanno parte del Consiglio Direttivo, con voto deliberativo, il Presidente Onorario ed il Presidente della tornata precedente.

Il Consiglio Direttivo è convocato quando il Presidente lo ritenga opportuno e quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

Per i termini dalla convocazione valgono le stesse norme fissate per l'Assemblea Generale. Il Presidente, ove il caso lo richieda, può procedere a convocazioni d'urgenza.

Per la validità della riunione è necessario che almeno la metà più uno dei componenti sia presente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso che si rendano comunque vacanti uno o più posti, il Consiglio provvede ad integrarsi cooptando un analogo numero di membri, salvo ratifica dell'assemblea alla sua prima riunione.

Compiti del Consiglio

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) nominare nel suo ambito il Presidente e il Segretario Generale;
- b) approvare la relazione annuale del Presidente sull'attività della Società ed i bilanci da presentare all'Assemblea;
- d) deliberare sui problemi e sulle direttive di ordine generale della Società e sull'attività da svolgere;
- e) determinare, secondo il disposto dall'art. 15 la misura delle quote sociali;
- f) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione a termine del Codice Civile ed autorizzare il Presidente a compierlo;
- g) deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Segretario Generale o da uno o più membri;
- h) predisporre la costituzione ed il funzionamento di commissioni di studio.

Nello svolgere i suoi compiti il Consiglio Direttivo può deliberare ogni o qualsiasi atto giuridico come e senza che questa enumerazione sia limitativa a comprare mobili ed immobili, ipotecare diritti immobiliari, rinunciare e cancellare ipoteche, acconsentire restrizioni, postergazioni o riduzioni e surroghe ipotecarie, transigere, compromettere, accettare legati, eredità e donazioni, rinunciare a diritti e azioni, locare per qualsiasi durata, nominare e revocare il personale, prendere a prestito a qualsiasi termine, conferire mandati, stare in giudizio come attore e come convenuto.

Il Presidente

Art. 12 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo ambito fra i soci ordinari di diritto. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Ha la legale rappresentanza della Società nei rapporti interni ed esterni.

Il Presidente dirige e rappresenta ad ogni effetto la Società. A tale fine compie, con il supporto del Segretario Generale, ogni atto di ordinaria amministrazione e con l'autorizzazione del Consiglio Direttivo ogni atto di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Segretario Generale, al quale peraltro può delegare determinate funzioni.

In caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica di questo alla prima adunanza.

Spetta al Presidente convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea curare l'attuazione delle loro deliberazioni e l'esecuzione delle norme statutarie.

Il Presidente, con il supporto del Segretario Generale, presenta la relazione annuale sull'attività della Società.

Il Segretario Generale

Art. 13 – Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo ambito, fra i soci ordinari di diritto, su proposta del Presidente.

Il Segretario Generale sovrintende all'espletamento di tutte le funzioni di segreteria dell'Associazione, d'accordo con il Presidente e in linea con i criteri fissati dal Consiglio Direttivo.

A tal fine:

- a. supporta il Presidente nella definizione del programma di attività dell'Associazione da proporre al Consiglio Direttivo e alla Assemblea dei soci e lo attua mantenendo gli opportuni contatti con i Soci.
- b. redige, in accordo con il Presidente, alla fine di ciascun esercizio, la relazione sull'attività svolta che verrà sottoposta, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, alla Assemblea

ordinaria dei Soci.

c. svolge l'attività di ordinaria amministrazione dell'Associazione, con riferimento ai rapporti sia con gli associati sia con i collaboratori interni ed esterni;

d. provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo, d'accordo con il Presidente;

e. ha la facoltà di firma per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo nonché per quanto occorre all'ordinaria gestione. Ulteriori poteri di firma, compresa la rappresentanza legale, gli potranno essere delegati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;

f. è depositario dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo e sovrintende alla conservazione dei documenti e dell'archivio dell'Associazione;

Revisori dei Conti

Art. 13 – I Revisori dei Conti sono eletti ogni tre anni dall'Assemblea, nell'Assemblea, nell'ambito dei soci, in numero di tre effettivi e due supplenti.

Essi controllano periodicamente l'amministrazione e la contabilità della Società, collaborano con il Tesoriere alla redazione dei bilanci annuali e accompagnano la loro presentazione annuale all'Assemblea con una relazione illustrativa.

Il Tesoriere

Art. 14 – Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, nel suo ambito, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Il Tesoriere provvede all'amministrazione della Società in relazione alle risultanze dei bilanci approvati dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo ed alle disposizioni del Presidente.

Il Tesoriere firma gli ordinativi di incasso e pagamento e prepara annualmente i bilanci consuntivo e preventivo che sono sottoposti dal Presidente all'approvazione del Consiglio Direttivo e quindi all'Assemblea Generale.

Egli accompagna i bilanci con una sua relazione nella quale viene fatta particolare menzione dei contributi che, oltre alle quote associative, siano pervenuti alla Società.

Gestione finanziaria e patrimoniale

Art. 15 – L'anno finanziario della Società coincide con l'anno solare.

I soci versano una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno.

Il patrimonio della Società è costituito dal capitale esistente alla data di approvazione del presente Statuto, dalle donazioni, dai lasciti e dalle somme che siano comunque destinate a capitale.

Cariche sociali

Art. 16 - Tutte le cariche della Società non sono remunerate.

Responsabilità

Art. 17 – La Società risponde degli impegni assunti a termini dello Statuto con l'intero suo patrimonio.

Scioglimento e liquidazione

Art. 18 – Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria in prima convocazione con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti al corpo sociale, ed in seconda

convocazione con qualsiasi numero di presenti, col voto favorevole della metà più uno.
La liquidazione avviene a cura di una commissione nominata dall'Assemblea alla quale viene presentata un'apposita relazione.
L'Assemblea decide, tra l'altro, sulla destinazione dell'archivio e dell'eventuale residuo saldo attivo.

Norme generali

Art. 19- Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge e i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.